



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 302 CSAT 20 del 14 Febbraio 2023

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.

E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).

Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 14 Febbraio 2023

E' presente alla riunione il rappresentante AIA AB sig. Giuseppe La Cara

Procedimento 61/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Giovanni Bertuglia – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. VALLELUNGA (CL) - Avverso la squalifica del calciatore sig. Alio Vincenzo (8 gare), inibizione del dirigente Sig. Mazzaresi Salvatore (sino al 31.10.2023).

Campionato Seconda Categoria Girone B: gara del 22.01.2023 Vallelunga – Belsitana– C.U. n. 272 del 24.01.2023.

Con gravame la Società Sportiva A.S.D. Vallelunga, in persona del suo presidente pro tempore, impugna le sanzioni inflitte dal GST ai propri tesserati così come riportate in epigrafe e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi che le condotte irrispettose e violente dei propri tesserati nei confronti del dirigente arbitrale siano state giudicate e sanzionate con eccessivo rigore, poiché dovrebbero essere ricondotte ed essere riesaminate alla luce delle fattispecie regolamentate dall'art. 35, primo e secondo comma del C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che la condotta del giocatore Alio Vincenzo, che ha spintonato l'arbitro, va inquadrata in un comportamento gravemente irrispettoso che si è concretizzato in un contatto fisico che non ha portato ad ulteriori conseguenze grazie al comportamento dei compagni di squadra che lo hanno trattenuto, per cui il ricorso può essere parzialmente accolto e la sanzione va rideterminata come da dispositivo.

Per ciò che riguarda il capo del reclamo relativo al Dirigente Mazzaresi Salvatore, in ragione del grave e reiterato comportamento violento e minaccioso da questi tenuto nei confronti dell'arbitro, con lo scopo di costringerlo a non menzionare nel referto di gara l'espulsione comminata al Sig. Alio, per cui il DDG, al fine di evitare ulteriori proteste nei suoi confronti, ometteva di segnalare nel suo rapportino di fine gara detta espulsione, per cui la sanzione, così come applicata dal GST, risulta incongrua essendo stata irrogata al di sotto del minimo edittale di cui all'art. 35 co.3 C.G.S., e pertanto la stessa va aggravata come da dispositivo.

Va rigettata anche, per le ragioni di irrilevanza del chiesto mezzo istruttorio, l'istanza di supplemento di referto arbitrale avanzata dalla difesa dei reclamanti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto l'art. 36 del C.G.S., accoglie parzialmente il reclamo proposto e ridetermina in sei gare la squalifica a carico del giocatore Alio Vincenzo.

Visto l'art. 35 co.3 C.G.S. ridetermina a tutto il 22/01/2024 l'inibizione a carico del sig. Mazzaresi Salvatore.

Per l'effetto dispone di non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Il relatore
Avv. Giovanni Bertuglia

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 65/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. CITTA' DI SAN VITO LO CAPO (TP) Avverso la squalifica del calciatore signor Lo Baido Ignazio (3 gare).

Campionato Promozione, Girone A: Gara: del 27.01.2023 Partinicaudace – Citta' San Vito Lo Capo – C.U. n. 283 del 31.01.2023.

Con gravame L'A.S.D. Citta' Di San Vito Lo Capo, in persona del suo presidente pro tempore, impugna la sanzione inflitta dal GST al proprio tesserato così come riportata in epigrafe e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi che si è trattato di un fallo di reazione ed invoca le circostanze attenuanti, pur ammettendo di avere colpito il giocatore avversario.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che la condotta del giocatore, pur non riconducendosi alla fattispecie della condotta particolarmente violenta, ha colpito a gioco fermo con calci alle gambe l'avversario con lieve forza, poiché non ha causato alcuna ferita né perdita di sangue, come sarebbe accaduto se il colpo fosse stato sferrato con grave violenza. Di conseguenza, Il sig. Lo Baido Ignazio su segnalazione dell'assistente di gara subiva l'espulsione diretta al 10' minuto del secondo tempo regolamentare.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare adeguata alla condotta violenta del giocatore non potendosi riconoscere le invocate circostanze attenuanti, poiché non risulta dimostrato che egli abbia colpito l'avversario per reazione ad un fallo subito in precedenza; anzi, il suddetto giocatore per tutta la gara ha tenuto un'intemperante condotta, tant'è che è stato ammonito al 36' del primo tempo per condotta antisportiva (commetteva un fallo imprudente). Pertanto, Codesta Corte ritiene di confermare la sanzione inflitta a tre giornate di squalifica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rigetta il reclamo, confermando la sanzione della squalifica a tre giornate al giocatore Lo Baido Ignazio e, per l'effetto, dispone di addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il relatore
 Avv. Giovanni Bertuglia

Il Presidente
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 75/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

POLISPORTIVA GONZAGA (PA) - Avverso la squalifica del calciatore sig. Alberto Geraci (3 gare) e inibizione dell'Allenatore sig. Casimiro Inzerillo (sino al 28.02.2023).

Campionato Categoria Under 17, Gara: Citta' Di Carini - Polisportiva Gonzaga del 28.01.2023 C.U. n. 284 del 31.01.2023.

La Società Polisportiva Gonzaga, in persona del suo presidente pro tempore, impugna le sanzioni inflitta dal GST ai propri tesserati così come riportata in epigrafe e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi che le ammesse invettive, nei confronti dell'arbitro siano state giudicate e sanzionate con eccessivo rigore, di

conseguenza, tale condotta dovrebbe essere riesaminata e meglio ricondotta alla fattispecie regolamentata dall'art. 36 del C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che la condotta del giocatore Alberto Geraci rientra nella fattispecie della condotta irraguardosa verso il DDG per cui la sanzione va rideterminata in misura più equa, quindi ridotta al minimo edittale di due giornate di squalifica.

Quanto alla condotta dell'allenatore Casimiro Inzerillo il gravame va dichiarato inammissibile poiché la sanzione è inferiore ad un mese.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale riforma del reclamo proposto, ridetermina in due giornate di squalifica la sanzione a carico di Geraci Alberto, dichiara inammissibile il reclamo nella parte relativa alla squalifica dell'allenatore Inzerillo Casimiro.

Per l'effetto dispone di non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il relatore
Avv. Giovanni Bertuglia

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 68/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

U.S.D. La Meridiana (CT) avverso la squalifica per 6 gare del calciatore Lanza Vincenzo.
Campionato Under 15 Regionali Gir. "E" Gara: U.S.D. La Meridiana/Ragusa Boys del 29.01.23
Comunicato Ufficiale n. 284 SGS del 31.01.23

La Società U.S.D. La Meridiana ha inoltrato rituale preannuncio e successivi motivi di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, rilevando che la squalifica inflitta al proprio calciatore appare sproporzionata ai fatti così come realmente accaduti e ne chiede una riduzione.

La reclamante evidenzia che durante lo svolgimento della gara in oggetto, il proprio calciatore Lanza Vincenzo, a seguito di uno scontro di gioco, reagiva dando inizio a una "scaramuccia" con un calciatore della squadra avversaria.

Il tecnico della società Ragusa Boys, nel tentativo di sedare gli animi, allontanava il Lanza con una spinta e determinava un involontario contatto fisico dello stesso calciatore con l'arbitro.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 61 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

L'esame del rapporto e del relativo supplemento ha permesso di accertare che al 22' del 2° tempo regolamentare il calciatore Lanza Vincenzo della società U.S.D. La Meridiana veniva espulso dal campo per aver spinto il direttore di gara.

La descrizione dell'episodio consente di effettuare una completa valutazione del comportamento in esame e pertanto la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure appare, allo stato degli atti, sproporzionata alla effettiva condotta posta in essere dal calciatore Lanza Vincenzo e meritevole di una riduzione entro i minimi edittali.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il proposto reclamo e ridetermina in 4 gare di squalifica la sanzione a carico del calciatore Lanza Vincenzo.

Senza addebito del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, non versato.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 70/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. Gescal (ME) avverso squalifica per 4 gare dei calciatori Cannata Graziano, Costa Emanuele e Hatija Lulezim.

Gara di campionato Under 17 Regionali Gir. "C" A.S.D. Gescal/New Eagles 2010 del 28.01.23
Comunicato Ufficiale n. 284 SGS del 31.01.23

La Società A.S.D. Gescal ha inoltrato rituale preannuncio e successivi motivi di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, rilevando che la squalifica inflitta ai propri calciatori appare infondata e ne chiede l'annullamento o, in subordine, una riduzione in termini più equi tenuto conto dell'attenuante di cui all'art. 13 comma 1 lett. A) del C.G.S., per aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui.

Nel reclamo viene evidenziato che durante lo svolgimento della gara in oggetto il calciatore n. 6 della società New Eagles, dopo essere stato espulso per comportamento antisportivo, nell'uscire dal terreno di gioco sferrava un violento pugno in faccia a un tesserato della società Gescal che ricadeva stordito a terra.

L'episodio determinava una rissa tra i giocatori, i loro genitori, che nel frattempo erano entrati in campo, e i tifosi di entrambe le società.

Inoltre secondo la reclamante i calciatori Costa Emanuele e Hatija Lulezim non avrebbero partecipato in alcun modo alla lite.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 61 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e il relativo supplemento fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

L'esame degli atti ufficiali ha consentito di accertare che al 46' del 2° tempo regolamentare, il calciatore n. 6 della società New Eagles veniva espulso per comportamento rissoso e, mentre abbandonava il terreno di gioco, colpiva con un pugno un avversario.

Contestualmente nasceva un'animata colluttazione tra i giocatori di entrambe le società a cui si sono uniti successivamente i tifosi della società Gescal presenti sugli spalti.

A questo punto, non essendoci più le condizioni per riprendere la gara, l'arbitro decideva di sospenderla ma tuttavia riusciva ad individuare tra i partecipanti alla rissa alcuni calciatori di entrambe le società tra cui quelli interessati dal presente reclamo Cannata Graziano, Costa Emanuele e Hatija Lulezim (A.S.D. Gescal)

Questa Corte ritiene che le sanzioni così come inflitte dal Giudice di prime cure possano essere rideterminate nel minimo edittale di cui all'art. 38 C.G.S. poiché il comportamento violento posto in essere dai predetti tesserati non risulta di particolare gravità stante anche la generica refertazione da parte del DDG.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in tre gare la squalifica a carico dei calciatori Cannata Graziano, Costa Emanuele e Hatija Lulezim.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 71/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Accursio Gallo – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. Città di Casteldaccia (PA), avverso la inibizione del sig. Benforte Sebastiano fino al 30.4.2023.

Campionato di Promozione girone "B", Gara: Supergiovane Castelbuono - Città di Casteldaccia del 29.1.2023.

C.U. n. 283 del 31.1.2023.

Con preannuncio di reclamo inviato a mezzo pec il 2 febbraio 2023 e successivo appello del 6 febbraio 2023, la Città di Casteldaccia, in persona della Dirigente e delegata alla firma Benforte Angela, ha impugnato la decisione assunta dal GST con la quale, in relazione alla gara in epigrafe, visti gli atti ufficiali, ha comminato la inibizione fino al 30 aprile 2023 al Presidente sig. Benforte Sebastiano, con la seguente motivazione: "per aver chiesto all'arbitro di sostituire il nominativo relativo ad un provvedimento di un proprio calciatore con altro calciatore, a fine gara".

Con il detto reclamo la appellante riconosce che il sig. Benforte, a fine gara, si è recato nello spogliatoio dell'arbitro, per la "firma della velina", e di aver solo chiesto all'arbitro spiegazioni circa la concessione di un calcio di rigore, e null'altro.

Sostiene dunque non essere rispondente al vero che, a fine gara, il Benforte avrebbe chiesto all'arbitro di sostituire il nominativo di un proprio giocatore, ammonito nel corso della gara e già diffidato, con un altro. Chiede pertanto la riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva.

L'appello non può trovare accoglimento.

La Corte Sportiva Territoriale, dalla lettura del referto arbitrale sulla cui veridicità non vi è motivo di dubitare, rileva che il Benforte, entrato a fine gara per la sottoscrizione del modulo ammoniti / espulsi, chiedeva al DG di cambiare nel referto il nominativo del giocatore n. 5, Di Benedetto Simone, con altro, atteso che il Di Benedetto era stato ammonito nel corso della gara e poi, al termine della stessa, espulso perché si avvicinava all'arbitro e ai suoi assistenti proferendo le seguenti parole: "ero diffidato, potevi ammonire un altro, ma andatevene a cacare!".

I due episodi trovano evidente collegamento tra essi, e giustificano la sanzione irrogata, a tacer comunque del comportamento certamente irrispettoso tenuto dal Benforte a fine gara e riconosciuto dalla stessa appellante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato, pari a € 130,00=

Il relatore
 Avv. Accursio Gallo

Il Presidente
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 78/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Accursio Gallo – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

F.C.D. NEW EAGLES 2010 (ME), avverso la squalifica ai tecnici Drago Francesco (fino al 30.4.2023), Scoglio Andrea (fino al 30.3.2023) e avverso ammenda di € 50,00.

Campionato Under 14 provinciale, Gara: "New Eagles – Torregrotta" del 31.1.2023

C.U. n. 36 Del. Messina del 2 febbraio 2023.

Con preannuncio di reclamo inviato a mezzo pec in data 3 febbraio 2023 e successivo invio dei motivi del 5 febbraio 2023, la New Eagles, in persona del Vice Presidente sig.ra Vitale Emanuela, ha impugnato le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate.

Con il detto reclamo la appellante riconosce che il sig. Drago Francesco, allenatore tesserato per la New Eagles, è rimasto in panchina dall'inizio dell'incontro e fino ad oltre la metà del secondo tempo, sebbene non iscritto in distinta, ma che tale comportamento sarebbe di lieve entità atteso che "nella cartellina dei documenti che viene consegnata all'ufficiale di gara per il riconoscimento vi era anche il documento di quest'ultimo, e ciò a dimostrazione della sua buona fede".

Sostiene, inoltre, che il Drago avrebbe solo detto all'arbitro che il gol della squadra avversaria era stato segnato da un calciatore in fuori gioco, che lo stesso sarebbe stato espulso senza motivo e che non sarebbe rispondente al vero che, a fine gara, questi e lo Scoglio si sarebbero recati nello spogliatoio del D.G. ove si sarebbero intrattenuti per oltre mezz'ora.

Chiede pertanto l'annullamento della decisione del GST o, in subordine, la riduzione del periodo di squalifica.

L'appello non può trovare accoglimento.

Va infatti certamente considerato meritevole di sanzione il comportamento del Drago Francesco, presente in panchina, come riconosciuto dalla stessa appellante, nonostante non risultasse iscritto in distinta, a nulla valendo la circostanza che il suo documento si trovasse nella cartellina consegnata all'arbitro.

Il comportamento antisportivo del Drago è stato altresì aggravato dalla circostanza di aver rifiutato di dire il suo cognome all'arbitro (v. referto di gara) e di essersi recato, unitamente all'allenatore Scoglio Andrea, nello spogliatoio del D.D.G., per ivi trattenersi per oltre mezz'ora continuando a protestare e chiedendo, alla fine, di non riferire tale circostanza nel referto arbitrale.

Identiche considerazioni valgono per il comportamento del sig. Scoglio Andrea.

Infine risulta inammissibile il capo di gravame relativo all'ammenda in quanto non impugnabile.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato, pari a € 62,00=

Il relatore
Avv. Accursio Gallo

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 62/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Roberto Rotolo – relatore

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. CITTA' DI CARINI (PA) – preannuncio reclamo.

Campionato Under 147 Regionale, girone "A", Gara: Accademy Ribolla - A.S.D. Città di Carini del 14/01/2023. – C.U. 280 sgs 108 del 27/01/2023.

La società A.S.D. Città' Di Carini ha inoltrato preannuncio di appello datato 29/01/2023 ore 17:21:10 riferendosi alle sanzioni di cui al Comunicato Ufficiale in epigrafe.

Ritenuto che la reclamante non ha depositato nei termini di cui al comma 3 dell'articolo 76 C.G.S. i motivi del reclamo, per la qualcosa la Corte non è tenuta a pronunciarsi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il gravame e dispone ai sensi del comma 2 dell'articolo 48 C.G.S. l'addebito del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, non versato, pari a € 62,00=

Il relatore
Dott. Roberto Rotolo

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 64/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Accursio Gallo
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. SPORTING FIUMEFREDDO (CT) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3
Campionato 2^a Cat. Girone “D” Gara: Sporting Fiumefreddo – Giardini Naxos del 29.01.2023
– C.U. n. 283 del 31.01.2023.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l’ASD Sporting Fiumefreddo, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata, e chiede che venga ripristinato il risultato conseguito in campo sostenendo, in buona sintesi, che il direttore di gara avrebbe errato nella indicazione delle sostituzioni poiché, secondo la tesi difensiva, al 22’ del 2° t. sarebbe entrato il n.18 al posto del n.13 mentre con l’ultimo cambio sarebbe uscito il n.8 e sarebbe entrato il n.28 per cui non vi sarebbe stata alcuna violazione sulla normativa relativa all’utilizzo degli juniores. A tal fine deposita ritrazioni fotografiche ed indica un link riportante ad un video caricato su YouTube che dovrebbero dimostrare quanto fin qui sostenuto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva la inammissibilità, sotto un duplice profilo, non solo della produzione fotografica ma anche del video perché detta produzione per un verso non è prevista dall’ordinamento federale e per altro verso perché le immagini video e le fotografie (estrapolate dal video) non offrono, comunque, quella piena garanzia tecnica e documentale voluta dalla normativa.

Letti gli atti ufficiali di gara, la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro, infatti non può non rilevarsi come le sostituzioni così come effettuate dalla reclamante trovino conferma non solo nel c.d. rapportino di fine gara, regolarmente sottoscritto dal dirigente accompagnatore, che nell’occorso nulla ebbe ad osservare, ma anche dal rapporto del Commissario di Campo regolarmente designato con conseguente rigetto del gravame.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 66/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Accursio Gallo
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. CAMPOREALE CALCIO 2018 (PA) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Ignazio Mulè.
Campionato 2^a Cat. Girone “A” Gara: Delfini – Camporeale Calcio 2018 del 29.01.2023
C.U. n. 283 del 31.01.2023.

Con preannuncio di reclamo inviato a mezzo pec in data 1 febbraio 2023 e successivo invio, in pari data dei motivi, l’A.S.D Camporeale Calcio 2018 impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato, come in epigrafe riportata, e ne chiede una rideterminazione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che sia il preannuncio di

reclamo che i successivi motivi sono privi di sottoscrizione determinando così la inammissibilità del gravame con conseguente preclusione di qualsiasi esame del merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 67/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Accursio Gallo
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

GAMBINO CHRISTIAN Avverso squalifica fino al 15.03.2023.

Campionato Under 17 Reg.le Girone "A" Gara: Città di Carini – Accademy Ribolla del 14.01.2023 – C.U. n. 280/sgs 108 del 27.01.2023.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la sig.ra Billeci Anna, quale genitore esercente la potestà sul minore Gambino Christian, impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio figlio e ne chiede una rideterminazione in termini più equi rappresentando che il Gambino Christian era tesserato fin dall'inizio della stagione sportiva con l'Accademy Ribolla con la quale aveva fatto la preparazione e disputato anche alcune gare ma non trovandosi bene aveva chiesto in data 15.12.2022 lo svincolo.

In data 30.12.2022, a causa di sopraggiunte esigenze familiari, Gambino Christian aveva rinnovato l'intenzione di tesserarsi nuovamente con la Soc. Accademy Ribolla tant'è che in data 7.1.2023 era stato convocato per disputare una gara del campionato Under 17 e pur essendo inserito in distinta non venne utilizzato dall'allenatore per la qualcosa ebbe a chiedere delucidazioni al sig. Giovanni Pecoraro, dirigente della società Accademy Ribolla, in ordine al suo mancato utilizzo e questi gli riferì che non poteva essere utilizzato perché non tesserato.

Preso atto del suo mancato tesseramento, così per come gli era stato riferito, Gambino Christian rinnovò il già espresso desiderio di lasciare la Soc. Ribolla e di trasferirsi al Città di Carini tant'è che il sig. Gambino Federico, padre di Christian, in data 11.01.2023 inviò, dalla propria utenza telefonica, un messaggio WhatsApp al sig. Gaetano Talluto, segretario dell'Accademy Ribolla, chiedendo il nulla osta a che il proprio figlio si allenasse con la Soc. Città di Carini, nulla osta che venne rilasciato in data 18.01.2023.

Di ciò venne edotta la Soc. Città di Carini, la quale dopo avere fatto un controllo sul portale rilevò che Gambino Christian risultava tesserabile per cui ricontattata la Soc. Ribolla questa rispose, secondo la tesi difensiva, *"se ve lo fanno tesserare tesseratelo"*.

In ragione di ciò in data 13.01.2023 la odierna reclamante, nella sua qualità sottoscrisse la modulistica per il tesseramento del proprio figlio per la Soc. Città di Carini per cui il successivo 14.01.2023 venne impiegato proprio nella gara contro l'Accademy Ribolla.

A seguito di ciò la Soc. Accademy Ribolla fece ricorso al giudice di prime cure sul presupposto che sin dal 30.12.2022 aveva tesserato Gambino Christian per cui il giudice, sebbene abbia dichiarato inammissibile il reclamo dell'Accademy Ribolla, d'ufficio accertava che effettivamente Gambino Christian risultava essere tesserato con l'Accademy Ribolla con decorrenza 30.12.2022 ragion per cui assegnava gara perduta per 0 – 3 al Città di Carini e squalificava il Gambino Christian fino al 15.03.2023.

In ragione di ciò la reclamante chiede che la squalifica a carico del proprio figlio venga

rideterminata in termini più equi.

Quanto sopra è stato ribadito dalla reclamante all'udienza odierna avendone fatto rituale e tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva di Appello esaminati gli atti ritiene che il gravame sia meritevole di accoglimento non potendo gravare sul minore una sanzione fortemente afflittiva derivante da comportamenti poco chiari e contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità posti in essere da tutti gli attori in campo per cui la sanzione va rideterminata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del gravame ridetermina la squalifica a carico del calciatore Christian Gambino a tutto il 17.02.2023 e per l'effetto dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.72/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Accursio Gallo

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

POL. D. LA PINETINA CITTA' DI ROSOLINI (SR) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. sig. Talavera Amado Alexander.

Campionato 2^a Cat. Girone "E" Gara: La Pinetina Città di Rosolini - Tremestierese Calcio del 29.01.2023 - C.U. n. 283 del 31.01.2023

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la Pol. D. La Pinetina Città di Rosolini, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una riforma sostenendo, in buona sintesi, che a seguito dell'espulsione di un calciatore della soc. Tremestierese si determinava una "mass confrontation" che vedeva coinvolti buona parte dei tesserati di entrambe le squadre e determinata dal comportamento protestatario dei tesserati della consorella che contestavano l'espulsione del proprio compagno di squadra; con la conseguenza che il calciatore Talavera Amado Alexander veniva espulso dal DDG sol perché si era difeso da un comportamento aggressivo posto in essere da un avversario ragion per cui chiede che la sanzione venga rideterminata in termini più equi.

Fissata l'udienza, la reclamante, impossibilitata a presenziare, ha comunicato, per le vie brevi, di rinunciare a comparire.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 12' del 2° t. è stato espulso il sig. Taverna Amado Alexander perché "colpiva con uno sputo un avversario", azione questa che è avvenuta in reazione a un fatto ingiusto posto in essere nei suoi confronti da un calciatore avversario, espulso anch'esso nello stesso istante, per cui si ritiene che ben possa applicarsi l'attenuante di cui al comma 1 lett. a) dell'art. 13 C.G.S. con conseguente rideterminazione della squalifica come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore Talavera Amado Alexander.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 73/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Accursio Gallo
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

GIAIMO VINCENZO Avverso squalifica per quattro gare
Campionato Under 17 Reg.le Girone "C" Gara: Gescal – New Eagles 2010 del 28.01.2023 –
C.U. n. 284/sgs 110 del 31.01.2023.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'Avv. Fabiana Barone impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio figlio Giaimo Vincenzo e chiede la revoca della sanzione a suo carico sostenendo, in buona sintesi, che lo stesso non abbia partecipato ad alcuna rissa e che la sua individuazione da parte dell'arbitro sia un errore di percezione.

A tal fine produce stralcio di un video estrapolato dall'applicazione di messaggistica WhatsApp che proverebbe quanto fin qui affermato così come chiede ammettersi prova per testi sul medesimo punto.

Quanto sopra è stato ribadito dalla reclamante all'udienza odierna avendone fatto rituale e tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva di Appello preliminarmente deve dichiarare inammissibile la chiesta prova per testi poiché nel giudizio di appello non è ammessa alcuna prova testimoniale basandosi il giudizio sugli atti ufficiali di gara potendo la reclamante, al più, produrre documenti a discolora purchè indispensabili ai fini del decidere.

Parimenti inammissibile risulta la produzione del breve video estrapolato da una applicazione di messaggistica, infatti, sul punto giova ricordare che l'art. 61, comma 1, CGS ben chiarisce il valore attribuito ai rapporti degli ufficiali di gara che fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione delle gare.

In altri termini la prova fornita dai rapporti è "piena", ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi contro deducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi.

In questa prospettiva, l'art. 58, comma 1 CGS prevede che i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva "*nei casi previsti dall'ordinamento federale*".

Il successivo art. 61, comma 2 CGS individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione "*di un soggetto diverso dall'autore di una infrazione*" (comma 2) e sempreché offrano piena garanzia tecnica e documentale (Cfr CFA 0002/CFA/2022-2023 del 01.07.2022).

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l'utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr CSA n.014/CSA/2021-2022).

Tale video peraltro non offre quelle garanzie previste dalla normativa federale sopra richiamata.

Letto il referto di gara si rileva che 46' del 2° t. è stato espulso il n.6 della Soc. New Eagles il quale una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare, nel lasciare il terreno, di gioco colpiva un calciatore avversario con un pugno così scatenando una colluttazione che vedeva coinvolti quasi tutti i giocatori di entrambe le squadre.

Inizialmente la rissa aveva luogo nei pressi del campo per destinazione, successivamente, a seguito dell'ingresso in campo di alcuni sostenitori della Soc. Gescal, che intervenivano alla rissa, questa si spostava all'interno del terreno di gioco.

Tra i partecipanti alla rissa il direttore di gara individuava tra gli altri in n.8 Giaimo Vincenzo.

In ragione di quanto sopra, sebbene la tesi difensiva non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, pur tuttavia questa Corte ritiene di dover rideterminare in termini più equi la sanzione a

carico del calciatore Giaimo Vincenzo atteso che dagli atti appare che il comportamento violento in danno degli avversari non sia risultato di particolare gravità per cui la sanzione ben può essere contenuta nel minimo edittale di cui all'art. 38 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del gravame ridetermina la squalifica a carico del calciatore Giaimo Vincenzo in tre gare per l'effetto dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.74/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Accursio Gallo

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. TORREGROTTA 1973 (ME) Avverso squalifica per sette gare a carico del calciatore sig. Isgrò Alessandro; avverso squalifica fino al 15.03.2023 a carico dell'allenatore sig. Giuseppe Borrelli ed avverso inibizione fino al 28.02.2023 a carico del dirigente sig. Angelo Bongiovanni.

Campionato 1^a Cat. Girone "D" Gara: Monforte San Giorgio – Torregrotta 1973 del 28.01.2023 - C.U. n. 283 del 31.01.2023

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. Torregrotta 1973, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una riforma sostenendo, in buona sintesi, che per quanto riguarda:

La posizione del calciatore sig. Alessandro Isgrò non corrisponde al vero quanto riportato dal DDG nel suo referto poiché lo Isgrò non avrebbe mai stretto con forza il braccio dell'arbitro ma si sarebbe limitato, dopo la concessione di un calcio di rigore apparso ai più inesistente, a dirgli più volte *"ma che fai?"* sfiorandoglielo a tutto concedere; a riprova di quanto fin qui sostenuto produce uno short video e chiede che sul punto vengano ammessa prova per testi; Per quanto riguarda la posizione dell'allenatore sig. Giuseppe Borrelli ritiene che la sanzione così come irrogatagli è ingiusta in quanto lo stesso al termine della gara, quando era possibile accedere all'impianto, si recava negli spogliatoi per congratularsi con la squadra e solo al momento in cui ne usciva incrociava casualmente il DDG a cui chiedeva spiegazioni in ordine alla sua direzione non perfettamente adeguata al livello della partita. Anche in ordine a questo capo del reclamo chiede ammettersi prova per testi;

Per quanto riguarda, infine la squalifica a carico del sig. Angelo Bongiovanni la reclamante ammette il comportamento non regolamentare del proprio tesserato ma sostiene che lo stesso non abbia mai assunto alcun comportamento offensivo nei confronti della Federazione e tanto meno della LND.

Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante legale della società reclamante avendone fatto tempestiva e rituale richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile il capo del gravame relativo alla posizione del sig. Angelo Bongiovanni perché la squalifica non è superiore ad un mese e quindi non impugnabile ai sensi del comma 3 lett. b) dell'art. 137 C.G.S.

Parimenti inammissibile è la chiesta prova per testi poiché il giudizio di appello si base sui documenti ufficiali di gara e di quelli eventualmente prodotti dalla reclamante purché indispensabili ai fini del decidere ai sensi del comma 4 dell'art. 76 C.G.S. in relazione al

comma 7 dell'art. 23 del C.G.S. del C.O.N.I.

Risulta, infine, inammissibile la produzione del breve video, infatti, sul punto giova ricordare che l'art. 61, comma 1, C.G.S. ben chiarisce il valore attribuito ai rapporti degli ufficiali di gara che fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione delle gare.

In altri termini la prova fornita dai rapporti è "piena", ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi contro deducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi.

In questa prospettiva, l'art. 58, comma 1 C.G.S. prevede che i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva "*nei casi previsti dall'ordinamento federale*".

Il successivo art. 61, comma 2 C.G.S. individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione "*di un soggetto diverso dall'autore di una infrazione*" (comma 2) e sempreché offrano piena garanzia tecnica e documentale (Cfr CFA 0002/CFA/2022-2023 del 01.07.2022).

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l'utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr CSA n.014/CSA/2021-2022); infatti tale produzione non tende a provare l'estraneità del calciatore a quanto contestatogli ma bensì ad una diversa dinamica dei fatti a lui attribuiti.

Tale video peraltro non offre quelle garanzie previste dalla normativa federale sopra richiamata.

Ciò posto dalla lettura del referto risulta che al 38' del 2° t. è stato espulso il calciatore Isgrò Alessandro perché nel momento in cui il DDG si accingeva ad ammonire, per proteste, il portiere della odierna reclamante lo Isgrò Alessandro gli stringeva, bloccandogli con forza, il braccio riportandolo giù e nel contempo gli urlava una frase dall'evidente tenore offensivo.

Inoltre, al termine della gara, entrava sul terreno di gioco un collaboratore della Società Torregrotta 1973 che l'arbitro riconosceva nella persona del sig. Giuseppe Borrelli il quale, andandogli incontro, gli si metteva testa contro testa offendendolo e minacciandolo che si sarebbero visti fuori; inoltre quest'ultimo lo seguiva fino all'ingresso degli spogliatoi dove però veniva bloccato dal servizio d'ordine.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva sostenuta dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara; non di meno questa Corte ritiene, per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore sig. Alessandro Isgrò, che la condotta vada qualificata come una condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'ufficiale di gara che si concretizza in un contatto fisico prevista e sanzionata dal comma 1 lett. b) dell'art. 35 C.G.S. per cui appare equo rideterminare "*in melius*", come da dispositivo, la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure.

Per quanto riguarda, invece, la sanzione a carico del sig. Giuseppe Borrelli in atti risulta che lo stesso alla data di svolgimento della gara era squalificato per cui gli era precluso, tra le altre cose, l'accesso al terreno di gioco e agli spogliatoi, pertanto la sanzione, in ragione del grave comportamento minaccioso e intimidatorio posto in essere da costui in concorso con l'elusione del menzionato divieto, deve essere riformata "*in peius*" come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Alessandro Isgrò.

Ridetermina a tutto il 30 aprile 2023 la squalifica a carico del sig. Giuseppe Borrelli.

Dichiara, infine, inammissibile il capo del reclamo relativo alla squalifica del sig. Angelo Bongiovanni.

Per l'effetto, stante il parziale accoglimento del reclamo, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 76/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Accursio Gallo
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

POL. GONZAGA (PA) Avverso squalifica fino al 31.01.2024 a carico del calciatore sig. Pietro Maria Giunchiglia.

Campionato Under 17 Reg.le Girone "A" Gara: Città di Carini – Pol. Gonzaga del 28.01.2023 – C.U. n.284/sgs100 del 31.01.2023.

La Corte Sportiva di Appello, sentito il rappresentante della reclamante, letto il referto di gara, ritenuto opportuno sentire a chiarimento il DDG, dispone la convocazione personale per il giorno 21/02/2023 ore 15:00 presso i locali del C.R.S./L.N.D. di via O. Siino in Ficarazzi snc. Dispone comunicarsi il presente provvedimento alla sezione AIA di Trapani ed al CRA Sicilia.

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 14 Febbraio 2023

IL SEGRETARIO

Wanda Costantino

IL PRESIDENTE

Dott. Sandro MORGANA